

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'acquisto di un appezzamento di terreno nel Comune
di Gerra Verzasca - Piano per la costruzione di un istituto cantonale
per la formazione professionale degli invalidi

(del 25 febbraio 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

A più riprese la stampa cantonale ha già avuto occasione di occuparsi del problema dell'istituto ticinese per la formazione professionale degli invalidi, riferendo, tra altro, sulle trattative a suo tempo avviate da questo Consiglio con Autorità, enti e privati, nell'intento di raggiungere l'auspicata soluzione, prima a Stabio e, in un secondo tempo, a Tenero (Casa di cura militare).

1. PREMESSE GENERALI

In previsione dell'entrata in vigore della legge federale sull'assicurazione invalidità, questo Consiglio, già nel corso del 1959, ha posto mano ai lavori preparatori per la creazione di un centro della Svizzera Italiana di rieducazione degli invalidi, nell'intento di assicurare, in tempo non lontano, una efficiente organizzazione e attrezzatura per l'attuazione, su piano cantonale, della nuova previdenza sociale.

Rappresentanti dell'allora Dipartimento cantonale del lavoro ebbero i primi contatti con l'Autorità federale, e più precisamente con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nel marzo 1959. Con soddisfazione si poté constatare che l'Autorità federale ravvisava, con quella cantonale, oltre alla necessità, l'urgenza di dotare il Ticino di un Centro di rieducazione al lavoro per gli invalidi, atteso che l'invio di pazienti ticinesi in istituti d'oltre Gottardo, in ambienti cioè così diversi dal nostro, non avrebbe potuto che influire negativamente sull'invalido, per natura già molto sensibile e più facilmente impressionabile della persona sana e frustrare in tal modo l'impiego di non indifferenti mezzi finanziari dell'AI.

Nella ricerca della località in cui fossero date le condizioni più favorevoli per la creazione dell'istituto, questo Consiglio ritenne di non poter trascurare il parere di autorevoli medici svizzeri e stranieri (e si citano il prof. M. Ferrond, ex presidente della Lega belga contro il reumatismo, il prof. F. Coste, direttore della Clinica reumatologica universitaria di Parigi e presidente della Lega internazionale contro il reumatismo, il prof. Goslings dell'Università di Leida, presidente della Lega europea contro il reumatismo, il prof. C. Walthard dell'Istituto di fisiatria dell'Università di Ginevra, il dr. A. Schirmer, il prof. A. Böni, il dr. E. Canevascini) che sostengono l'opportunità di completare la normale struttura di un centro di riaddestramento professionale per invalidi con una sezione di balneoterapia, pur convenendo che tali cure sono indicate soltanto per un limitato numero di pazienti.

Con una decisione di massima si pronunciò, pertanto, a favore della creazione del Centro di Stabio, ritenuto che l'istituto doveva essere completato con un re-

parto per trattamenti postinfortunistici rimediando in tal modo, almeno in parte, ad una grave lacuna ancora esistente nell'attrezzatura ospedaliera del nostro Cantone.

Parallelamente la Fondazione della « Cura di Tenero » preoccupata dei suoi costanti disavanzi (Fr. 65.910,— in totale per gli esercizi 1956 - 57 - 58 e Fr. 62.300,— per gli anni 1959 - 60), andò maturando l'idea di trasformare la « Cura » stessa in un centro *militare* per la rieducazione al lavoro degli invalidi militari, abbinandolo a quello civile dell'AI. Questo Consiglio, dopo aver esperito con le Autorità federali interessate, sopralluoghi alle Terme S.A. di Stabio e alla « Cura di Tenero », espose, con memoriale 17 luglio 1959, indirizzato all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, gli argomenti di ordine pratico, politico e sanitario che, a suo giudizio, militavano a favore della soluzione di Stabio in opposizione a quella di Tenero.

Abbandonata per motivi di carattere tecnico e finanziario, la proposta avanzata dagli amministratori della « Terme S.A. » di inserire il centro in quegli stabilimenti — il prezzo di acquisto si sarebbe aggirato sul milione e 800.000 franchi — il Dipartimento cantonale delle opere sociali, su suggerimento dell'Autorità comunale, prese contatto con la Fondazione « Ricovero S. Filomena » di Stabio allo scopo di esaminare se fosse stato possibile ottenere la concessione dello sfruttamento delle acque termali della fonte di S. Filomena e si interessò presso privati per sapere se, in linea di principio, fossero stati disposti a cedere terreni nelle immediate vicinanze della fonte per la costruzione ex novo del centro.

In data 5 dicembre 1959, la Fondazione S. Filomena, inviò un'offerta di vendita dello stabilimento termale (sorgenti ed annessi) per il prezzo di circa 200.000 franchi.

Avute risposte positive anche da parte dei proprietari dei terreni, il citato Dipartimento incaricò un architetto di elaborare un progetto di massima ed il relativo preventivo, che vennero sottoposti da questo Consiglio all'Autorità federale in data 21 gennaio 1960. Secondo tali piani il costo dell'opera, di una capienza di 64 letti per pazienti e di 20 per il personale, si sarebbe aggirato sui 3.000.000 di franchi, inclusi i laboratori, i reparti di fisioterapia e termali, la palestra, ecc.

L'8 febbraio 1960, si tenne a Tenero una conferenza alla quale presero parte, in veste di osservatori, delegati del Dipartimento delle opere sociali, rappresentanti del Canton Grigioni, del Dipartimento militare federale e dell'UFAS. Scopo della riunione era quello di illustrare il progetto allestito dalla Fondazione « Cura » e il piano di finanziamento per la soluzione Tenero. Secondo tali progetti il costo complessivo sarebbe stato di circa 6 milioni da ripartire nel seguente modo :

- 1 milione a carico del Cantone
- 2 milioni a carico del Dipartimento militare federale e
- 3 milioni a carico dell'Assicurazione Invalidità.

I delegati del Dipartimento federale militare, pur manifestando il loro interesse all'opera, dichiararono tuttavia di non poter assolutamente, per il momento, assumere impegni finanziari di sorta.

Dal canto suo il rappresentante dell'AI fece rilevare che le percentuali di sussidio dovevano ancora essere fissate dal Consiglio federale.

Il rappresentante del Dipartimento delle opere sociali, dopo aver riaffermato la sua personale preferenza per la soluzione di Stabio, si riservò una definitiva presa di posizione, per l'una o l'altra soluzione, dopo un approfondito esame dei due progetti, segnatamente dall'aspetto finanziario.

Mentre erano in corso le indagini per conoscere la partecipazione del Dipartimento militare federale e dell'Assicurazione Invalidità, la Fondazione della « Cura di Tenero » convocò, alla fine di aprile 1960, senza preventivamente infor-

mare l'Autorità cantonale, una conferenza stampa, nel corso della quale illustrò in modo unilaterale all'opinione pubblica i vantaggi della soluzione Tenero, dando per certo un cospicuo sussidiamento da parte dei Dipartimenti federali interessati, ancorchè non ne avesse assolutamente alcuna seria garanzia.

Il Consiglio di Stato poi ritenne suo preciso dovere convocare a sua volta i rappresentanti della stampa ticinese per ricondurre la questione nei suoi termini esatti.

Nel frattempo trapelò, da pubblicazioni su alcuni quotidiani ticinesi, la notizia che la Fondazione S. Filomena era in procinto di cedere a terzi il suo stabilimento termale. Con scritto del 23 maggio 1960, in risposta ad una richiesta del Dipartimento delle opere sociali, la predetta Fondazione comunicò infatti che «... abbiamo accettato un'offerta sottopostaci, or non è molto, da una neo costituita Società la quale si prefigge — fra altro — di favorire la popolazione di Stabio, venendo così incontro alle intenzioni dei nostri benemeriti fondatori sigg. Pietro e Giulia Realini. Siamo quindi spiacenti di non poter confermare la precedente nostra offerta».

Questo Consiglio non potè non deplorare che un Istituto di beneficenza avesse negato la sua collaborazione all'attuazione di un'opera altamente umanitaria e di indubbio interesse per il Cantone e per il Comune di Stabio.

2. LEGISLAZIONE FEDERALE

Occorre qui ancora sottolineare che il problema della creazione di un centro nella Svizzera Italiana, pur costituendo un alto postulato di politica sociale, non può essere affrontato facendo totale astrazione dall'onere finanziario che può derivare al Cantone, tanto più che dovrebbe spettare in primo luogo alla Confederazione di dare alla neo istituita assicurazione le attrezzature tecniche indispensabili.

A questo proposito appare utile richiamare le disposizioni legali vigenti in materia :

Art. 73 LAI :

- «1. L'assicurazione assegna sussidi per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di stabilimenti e di laboratori pubblici e privati di utilità pubblica che, in misura essenziale, eseguono provvedimenti d'integrazione.
2. L'assicurazione può assegnare sussidi :
 - a) per l'esercizio degli istituti indicati nel capoverso 1 ;
 - b) per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di laboratori pubblici e privati di utilità pubblica, destinati all'occupazione permanente di invalidi e per le spese suppletive di esercizio cagionate da tale occupazione ;
 - c) per la costruzione e l'ampliamento di case per invalidi, corrispondenti ai bisogni degli invalidi, cui rendono possibile o agevolano l'esercizio di una professione ».

Art. 99 OAI :

- «1. I sussidi per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di centri e stabilimenti, pubblici o privati di utilità pubblica, sono assegnati a condizione che questi :
 - a) eseguiscano i provvedimenti di integrazione previsti nella legge federale almeno per metà dei casi o durante la metà delle giornate complessive di soggiorno ;

- b) siano, in generale, necessari all'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione previsti nella legge federale ;
 - c) siano aperti a tutte le persone che soddisfano alle condizioni d'età, di sesso e invalidità, e non perseguano uno scopo lucrativo ;
 - d) siano diretti da persone competenti.
2. Possono essere assegnati sussidi anche se il centro o lo stabilimento eseguisce i provvedimenti d'integrazione in una sola divisione, a condizione che essa soddisfi ai requisiti di cui nel capoverso 1, lettere b), c) e d), e che eseguisca i provvedimenti d'integrazione, previsti nella legge, almeno nei tre quarti dei casi o delle giornate complessive di soggiorno.
 3. I sussidi non devono superare, nel singolo caso, un terzo delle spese computabili. Se la costruzione o l'ampliamento di un centro o di uno stabilimento presentano un interesse speciale, possono essere assegnati sussidi fino ad un importo pari alla metà delle spese computabili oppure mutui onerosi e gratuiti ».

Art. 100 OAI :

- «1. Possono essere assegnati sussidi :
 - a) per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di laboratori pubblici e privati d'utilità pubblica, che non perseguano uno scopo lucrativo e occupano in permanenza, esclusivamente o per la maggior parte, degli invalidi che, in condizioni normali, non possono esercitare un'attività lucrativa ;
 - b) per la costruzione o l'ampliamento di case dove sono ricoverati invalidi esercitanti un'attività lucrativa, le quali, per completezza d'attrezzatura e possibilità di collegamenti, rispondono alle esigenze degli invalidi e agevolano loro l'esercizio della professione.
2. I sussidi non devono superare, nel singolo caso, un terzo delle spese computabili. Se la costruzione e l'ampliamento di un laboratorio o di una casa presentano un interesse speciale, possono essere assegnati sussidi fino ad un importo pari alla metà delle spese computabili oppure mutui onerosi e gratuiti ».

Art. 101 OAI :

- «1. Sono computabili le spese :
 - a) per acquisto di fondi, la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione degli stabilimenti, dei laboratori e delle case di cui agli art. 99 e 100 ;
 - b) per l'acquisto delle attrezzature indispensabili e per il rinnovamento degli stabilimenti e dei laboratori di cui agli art. 99 e 100, capoverso 1, lettera a).
2. Le spese destinate soltanto in parte agli scopi indicati negli articoli 99 e 100 sono considerate proporzionatamente.

3. NECESSITA' DI UN CENTRO TICINESE

La necessità di un centro ticinese per la formazione professionale degli invalidi è, a parere dell'Autorità esecutiva, incontestabile, tanto è vero che l'iniziativa di questo Consiglio, intesa a raggiungere una adeguata soluzione in tal senso, ha trovato l'incondizionato appoggio dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali che ha sempre ravvisato, con l'Autorità cantonale, non solo la necessità ma anche l'urgenza di dotare il Ticino di un tale Centro.

Negli annuali rendiconti dell'Ufficio regionale AI, che appunto si occupa del reinserimento degli invalidi nel processo lavorativo, è sempre stato posto l'accento sulla assoluta necessità di un istituto ticinese.

Nel Ticino non esiste, purtroppo, un istituto adatto ad ospitare e, soprattutto, ad avviare al lavoro, secondo un regolare contratto di tirocinio, i giovani invalidi in età di apprendistato ed i meno giovani assicurati bisognosi di una formazione o riformazione professionale.

L'esperienza conseguita oltre Gottardo, specie per i minorenni, è negativo e le ragioni sono facilmente intuibili: che gli invalidi ticinesi, immessi in ambienti tanto diversi per lingua e costume, e persino per « naturale sentire » si sono, nella maggior parte dei casi, trovati stranieri ai docenti e questi ai discenti.

Siccome il riadattare e il ricuperare alla vita del lavoro un invalido è sempre problema di oculata osservazione e suggestione, la comunanza della lingua, in primo luogo, e la facilità di ambientamento risultano essere mezzi strumentali indispensabili per riacquistare l'istruendo all'ambiente morale e sociale dal quale è stato temporaneamente estromesso e al quale dovrà farvi ritorno.

Questo cenno elementare di psicologia potrebbe da solo bastare ad indicare le cause dell'attuale disfunzione, dovuta, appunto, al fatto di essere gli organi competenti dell'AI costretti a dislocare, per mancanza di adeguati istituti, gli invalidi dal nativo ambiente naturale; ma occorre rilevare, inoltre, le conseguenze di simile situazione.

Gli invalidi ticinesi (e per la formazione entrano in considerazione quelli tra i 16 ed i 45-48 anni) affrontano il centro di formazione oltre Gottardo con animo avverso e con inimmaginabile timore. In queste condizioni di spirito la capacità di assimilare l'insegnamento — ed è stato constatato — ne soffre ed inevitabilmente comporta la necessità di una lunga assenza dalla famiglia, assenza che potrebbe essere contenuta entro limiti più modesti e meglio sopportabili se la formazione potesse essere impartita nel nostro Cantone. Si è constatato anche che il trasferimento in terra d'oltralpe ha praticamente precluso, per alcuni assicurati, ogni possibilità di apprendistato, gli interessati non essendo stati in grado di sufficientemente reagire per adeguarsi alle tanto mutate condizioni di ambiente e di vita.

Altro problema di scottante attualità è quello presentato dalla prima formazione professionale dei sordomuti. Questi giovani, una volta prosciolti dall'obbligo scolastico, non possono assolutamente essere affidati ad istituti della Svizzera Interna poiché conoscono esclusivamente la lettura labiale italiana. Questi invalidi devono forzatamente essere inviati in Italia e costretti a vivere per 3, 4 e più anni lontani dalle loro famiglie e proprio in un periodo dei più difficili della loro vita, quando cioè il ragazzo sta per diventare adulto e pertanto maggiormente sente la necessità della guida e della protezione dei genitori.

Ogni giorno più la mancanza del Centro ticinese si fa maggiormente sentire, vuoi per l'aumentato numero degli assicurati ricuperabili, vuoi per la ormai cronica penuria di posti in istituti d'oltre Gottardo, che già attualmente impongono periodi di attesa, dell'ordine di 6-9 mesi, per l'ammissione.

Sia comunque chiaro che l'Ufficio regionale AI non sarà mai in grado di assolvere pienamente il suo compito e di adempiere alle intenzioni del legislatore fino a che tale problema non sarà risolto e ciò per la semplicissima ragione che, essendo l'educazione o la rieducazione professionale un'opera per la sua stessa natura difficile, essa diventa difficoltà quasi insormontabile, ove debba svolgersi sotto altro cielo, in altro idioma, soprattutto in altra ed estranea mentalità.

A tutto 31 dicembre 1963, ben 52 invalidi dovettero essere allontanati dal Ticino per l'applicazione di misure professionali. Di questi, 6 si trovano attualmente in istituti italiani. Altri giovani attendono, da mesi e mesi, un posto libero in istituto specializzato.

La media annua degli istruendi da affidare ad un centro può essere oggi valutata in 20/25. A questi vanno poi ancora aggiunti 6-7 invalidi del Grigione

Italiano (valli Mesolcina, Calanca e Poschiavo) che, per le ragioni più sopra ricordate, dovrebbero poter ricevere l'insegnamento nella lingua italiana.

Non si può inoltre ignorare l'esistenza di alcuni fattori suscettibili di provocare nei prossimi anni un aumento dei casi di reintegrazione.

Pensiamo in particolare al naturale incremento demografico, al costante ed allarmante aumento degli infortuni della circolazione, agli infortuni sul lavoro che, giornalmente quasi, creano un caso di invalidità.

Il frenetico ritmo che caratterizza la nostra era, l'automazione, l'industrialismo, insomma il tecnicismo moderno con tutti i suoi neurocorrosivi provoca inoltre una costante ascesa delle malattie nervose e mentali.

Nel 1960, all'epoca dell'entrata in vigore dell'AI, non si sono potuti riscattare alla società ed al lavoro parecchi assicurati, perchè ormai inattivi da parecchi anni. Oggi, per contro, ci si trova di fronte ad invalidi di « fresca data » che devono essere subito « lavorati » per impedire l'instaurarsi in loro di stati ambigui ed abulici, che rendono poi difficile e problematico il ricupero.

4. SCOPO DEL CENTRO

Si riteneva in passato che compito principale dell'aiuto agli invalidi fosse in primo luogo quello di garantire, mediante un'assistenza pubblica o privata, il minimo economico d'esistenza agli invalidi incapaci di provvedere da soli al proprio sostentamento.

L'elemento principale di vecchie legislazioni era pertanto costituito da prestazioni pecuniarie. Oggi, per contro, è generalmente riconosciuto che un aiuto, per essere socialmente valido, deve avantutto tendere alla soppressione del danno. E questo è il principio che informa la legge sull'AI che, con l'applicazione di provvedimenti di riadattamento, vuole offrire al minorato, fisico o psichico, la possibilità di assicurarsi il proprio mantenimento, interamente o parzialmente, mediante le sue stesse forze e capacità e, di conseguenza, di dipendere il meno possibile dall'aiuto della collettività.

Riconosciuta la priorità, nel sistema di prestazioni dell'AI, ai provvedimenti di natura professionale, occorrono, per il raggiungimento di tale scopo, i centri specializzati in grado di osservare, orientare, formare e riformare professionalmente gli assicurati.

In tutti i paesi civili vennero creati dei centri di rieducazione che vanno sempre più sviluppandosi e affinandosi sulla base delle esperienze pratiche. Ogni visita a tali centri suscita meraviglia per i risultati sorprendenti ottenuti su persone invalide. Queste persone non sono più dei pazienti bisognosi d'assistenza ma degli operai totalmente, o quasi, abili al lavoro, che si guadagnano da soli il loro sostentamento e possono farsi strada nella vita.

Tendere ad un tale risultato anche nel nostro Cantone non è soltanto un compito organizzativo ed economico dello Stato, ma è un dovere di umanità e di moralità.

L'ISTITUTO DI RIADATTAMENTO

Viste le esperienze fatte alla « Milchsuppe » di Basilea e in altri istituti simili, non si ritiene di dover proporre una netta separazione di sesso. Evidentemente tale separazione deve considerarsi pacifica per quanto concerne le camere ma, per contro, la promiscuità nei laboratori, nel refettorio, nella sala di lettura, nella palestra, ecc. appare tollerabile ed anzi utile al fine del migliore ricupero dell'invalido, che non si vede così segregato come un collegiale.

Lo stabilimento, oltre ai normali locali d'abitazione e relativi servizi, per pazienti e personale, dovrà disporre di un gabinetto medico e di relativa farmacia d'emergenza, di una palestra di ginnastica, dei diversi laboratori e magazzini, di

una sala di lettura con piccola biblioteca e di un reparto di terapia del lavoro nel quale, su indicazione medica, vengano osservate e provate le residue capacità di lavoro prima di indirizzare l'invalido ad un laboratorio di formazione.

Non si ritiene in questa sede di entrare in dettagli tecnici e di costruzione, riservando una più particolareggiata trattazione del problema al momento in cui saranno proposti all'approvazione del Gran Consiglio i progetti definitivi.

Si dovrà, in progresso di tempo, prevedere pure una sezione di orticoltura e di floricoltura destinata principalmente all'ergoterapia e, scopo non indifferente, per occupare, in una sana e piacevole attività, gli ospiti permanenti.

Non è evidentemente possibile stabilire con esattezza la superficie necessaria prima che siano stati allestiti i progetti definitivi. I calcoli fatti sulla scorta del progetto di massima fatto allestire a suo tempo dal Dipartimento delle opere sociali per la « soluzione Stabio », portano alla conclusione che, per tenere in considerazione tutti i possibili futuri sviluppi dell'istituto, la superficie non dovrebbe essere inferiore a ottomila metri quadrati.

La necessità d'ordine politico-amministrativo di curare la distribuzione degli istituti cantonali nelle diverse regioni del Cantone che, per quanto riguarda il Locarnese si concretava con la prospettata soluzione di Tenero, ha indotto l'Autorità cantonale a volgere le ricerche di un adeguato terreno edilizio nella zona di Locarno e dintorni. Interessato, dapprima, il Municipio di Locarno — che offriva, anzi, al prezzo di costo, un terreno comunale nel territorio del Piano di Magadino, risultato inidoneo per ubicazione e configurazione — ed estese le ricerche in tutti i settori veniva, infine, offerto un terreno, sito a Gerra Piano, che, a detta di persone esperte, poteva ritenersi idoneo per lo scopo prefisso.

Il fondo in questione, non molto discosto dal centro dell'abitato di Gerra, è di forma rettangolare con un largo fronte sulla strada cantonale Gordola-Cugnasco e confina pure, sul lago Maggiore, con una strada comunale. Sito in zona solatia, ai piedi della collina, non dista molto dalla stazione ferroviaria di Riazzino. Si osserva che con la recente creazione di un servizio della FRT Locarno - Cugnasco sarà pure possibile, per ospiti dell'istituto e visitatori, fruire comodamente di una diretta comunicazione con Locarno.

Il terreno in questione è attualmente di proprietà delle signore Maria Peini e Anna Pedrazzi, ed è sito al mappale n. 32 di Gerra Piano. La superficie è di mq. 7841.

Lo Stato ha stipulato con la proprietaria un diritto di compera per una somma di Fr. 274.435,—, pari a Fr. 35,— il mq.

La Confederazione, tramite l'UFAS, che, come è già stato riferito sussidiaria sia l'acquisto del terreno che la costruzione dell'immobile fino ad una percentuale del 5'0 % e concederà un mutuo ipotecario per la somma rimanente senza interessi, ha dato il suo consenso di massima per l'acquisto del terreno in questione.

Sarebbe stato vivo desiderio di questo Consiglio, che intensamente si è occupato e preoccupato del problema della creazione di un Centro ticinese per la reintegrazione degli invalidi, presentare prima d'ora un messaggio proponente una adeguata soluzione. Purtroppo le numerose e laboriose trattative con Autorità, enti o privati di Stabio prima e con la Fondazione « Cura di Tenero », con il Dono Nazionale svizzero e con le Autorità federali poi, hanno impegnato un non trascurabile lasso di tempo.

La « magnifica donazione » dell'intera proprietà della « Cura di Tenero », che una tendenziosa conferenza stampa convocata dalla Fondazione stessa, aveva dato come scontata già nell'aprile 1960, si è risolta nel « bluff » che il Consiglio di Stato aveva fin dall'inizio intuito e previsto.

Un accordo di massima fu stipulato tra il Dipartimento delle opere sociali ed il Consiglio di Fondazione del Dono Nazionale svizzero il 29 agosto/5 settembre 1962

per l'acquisto dell'edificio della «Cura» e di 21.630 mq. di terreno adiacente al prezzo di Fr. 600.000,— e per la concessione allo Stato di un diritto di compera per altri 28.370 mq. al prezzo di Fr. 10,— il mq.

Tutte queste trattative, conferenze, scambio di corrispondenze, ecc. non hanno permesso una più sollecita procedura e, come detto, solo ora consentono a questo Consiglio di presentare il messaggio proponente la nuova soluzione.

La necessità e l'urgenza di dotare il nostro Cantone di un istituto per gli invalidi non è più da dimostrare. Anche l'Autorità federale, ancora con suo scritto del 13 novembre 1963, ne condivide la necessità. Occorre che il Ticino provveda al ricupero di questi suoi figli duramente provati, spesso già in tenera età, offrendo loro l'occasione di reinserirsi nel processo produttivo e nella società, con l'aiuto di persone che parlino la loro stessa lingua e che più facilmente comprendano i loro sentimenti ed i loro angosciosi problemi.

Vi invitiamo pertanto a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Pellegrini

p. o. il Cancelliere :
Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito per l'acquisto
di un appezzamento di terreno nel Comune di Gerra Verzasca - Piano
per la costruzione di un istituto cantonale per la formazione professionale
degli invalidi

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 febbraio 1964 n. 1188 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' autorizzato l'acquisto del terreno al mappale n. 32 del territorio di Gerra Piano di proprietà delle signore Maria Peini nata Pedrazzi e Anna Pedrazzi, div. Cavagna, al prezzo di Fr. 274.435,— (duecentosettantaquattromilaquattrocentotrentacinque).

Art. 2. — Il credito sarà iscritto alla « parte straordinaria esercizio 1964 » del Dipartimento delle opere sociali.

Art. 3. — Al Consiglio di Stato è data la facoltà di provvedere alla copertura del credito, eventualmente mediante l'accensione di mutuo o l'emissione di prestito.

Art. 4. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.